



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent.41/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere
Luigia Iocca	Primo Referendario <i>relatore</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4019/R del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise, nei confronti della sig.ra Ramona Florentina VOICA, c.f. VCORNF82A51Z129K, nata a Bals in Romania e residente a Mirabello sannitico in c.da San Salvatore, s.n.c., non costituita;

Visti l'atto di citazione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi - all'udienza del 21/11/2024, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino - il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale, Pres. Antonio D'Amato;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 3/4/2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la sig.ra

Ramona Florentina VOICA, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 6.140,80 in favore dell'Inps, a titolo di indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Il requirente ha riferito che la notizia di danno è derivata da un articolo di stampa che narrava di una indebita percezione del sostegno economico da parte di una donna identificata con le sole iniziali V.R.F.

Ne è seguita un'attività istruttoria, con l'acquisizione documenti ed informazioni dalla Direzione territoriale Inps.

In particolare, l'Istituto ha rappresentato che *"L'importo complessivo percepito dalla Sig.ra VOICA, [...] ammonta ad euro 6.140,80". Inoltre, "per le somme relative alla domanda RDC n. 2020 - 2132768 risulta notificato all'interessata, con raccomandata A/R, l'indebito di € 6.140,80 identificativo pratica 16473824"*.

Alla data del 28/6/2023, a richiesta della Procura, l'Inps ha comunicato che il debito era ancora insoluto.

Sempre in via istruttoria, la Procura ha acquisito la sentenza n.70/2023 del Tribunale penale di Campobasso, che ha condannato la convenuta, con rito abbreviato, per il *"reato p. e p. dagli art. 3 e 7 D.L. 4/19 poiché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 del medesimo D.L., [...] rendeva dichiarazioni non vere e ometteva informazioni dovute; in particolare ometteva di indicare la presenza nel proprio nucleo familiare del compagno convivente"*. Come precisato nell'atto di citazione, *"Il Tribunale ordinario statuiva che, alla data di presentazione della domanda in parola, la sussistenza del rapporto di convivenza tra la convenuta e [omissis] era stato accertato dalla Polizia Giudiziaria (Carabinieri) «senza lasciar adito a dubbi di*

sorta»; ne derivava «la falsità della dichiarazione contenuta nell'istanza volta all'ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza e l'affermazione penale della responsabilità di Voica Ramona Florentina [...]».

Notificato l'invito a dedurre, la convenuta non ha fatto pervenire difese né richieste di sorta.

Ricostruito il contesto normativo inerente alla misura del reddito di cittadinanza, il pubblico ministero ne ha articolatamente illustrato i tratti caratterizzanti, escludendone la funzione assistenziale e chiarendo che “Già la espressa definizione normativa di ‘patto’ per il lavoro e di ‘patto’ per la inclusione sociale (cfr. art. 4 L. 26/19) evidenziano che si è in presenza di un rapporto ‘sinallagmatico’ in virtù del quale la percezione del contributo in questione, sotto forma di ‘reddito’, è condizionato, a pena di decadenza, all’assunzione, da parte del percettore, di una serie di obblighi, legislativamente individuati, consistenti, in pratica, nell’attivarsi concretamente per la ricerca del lavoro”. “Ne conseguirebbe l’inserimento del percettore del reddito in un programma della p.a. (funzionalizzato al suo ricollocamento nel mondo del lavoro) che darebbe quindi luogo ad un rapporto di servizio, radicando la giurisdizione contabile nella materia de qua. In proposito, il requirente ha evidenziato l’esistenza di un più recente orientamento avallato dalla pronuncia della Seconda Sezione Centrale di Appello della Corte dei conti n. 468/2022, [...] ha ammesso la giurisdizione della Corte dei conti in materia di reddito di cittadinanza”.

La Procura ha quindi affermato la sussistenza di tutti gli elementi strutturali della responsabilità amministrativa. Ampiamente argomentando in merito al rapporto di servizio, ha affermato che “l’interesse primario pubblico perseguito (sviluppo occupazionale) attraverso la predisposizione di un programma

di azioni volto al soddisfacimento dello stesso e l'individuazione, in capo al beneficiario, di obblighi a ciò funzionali, integrano i caratteri utili a configurare un rapporto di servizio di carattere funzionale, con relativa giurisdizione della magistratura contabile".

Quanto al danno erariale, esso è stato commisurato negli importi percepiti in virtù delle dichiarazioni contestate, pari ad euro 6.140,80.

Relativamente alla condotta, secondo la prospettazione attorea, la convenuta avrebbe scientemente presentato *"documentazione falsa al fine di ottenere delle risorse finanziarie pubbliche che ben sapeva non dovute, con conseguente consapevolezza e volontà di arrecare danno all'Amministrazione pubblica; ha sottaciuto all'INPS importanti informazioni che avrebbero determinato la revoca o la riduzione del beneficio"*.

Affermando altresì la sussistenza del nesso causale, la Procura ha concluso chiedendo la condanna della sig.ra VOICA *"al pagamento in favore dell'INPS della somma complessiva di **euro 6.140,80**, così come dianzi specificata, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato"*.

Con trasmissione telematica del 4/11/2024, la Procura ha depositato la sent. n. 163/2024, con la quale la Corte d'appello di Campobasso – in riforma della sentenza di primo grado – ha assolto la sig.ra VOICA.

Sebbene ritualmente evocata, quest'ultima non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 21/11/2024, è comparso il rappresentante del pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale Pres. Antonio D'AMATO, che ha chiesto, qualora sia riconosciuta la giurisdizione contabile,

la rinuncia agli atti del giudizio, vista l'assoluzione in sede penale.

Considerato in

DIRITTO

Malgrado la notifica dell'atto di citazione si sia perfezionata *ex art.* 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto nella casa comunale con contestuale invio di raccomandata A/R n. 66858447295-4, non ritirata dalla destinataria, la sig.ra VOICA non si è costituita in giudizio. Conseguentemente, se ne deve dichiarare la contumacia.

Sul piano pregiudiziale, dev'essere scrutinata la questione di giurisdizione (rilevabile d'ufficio *ex art.* 15 del c.g.c.), che va risolta con una pronuncia declinatoria, in favore del giudice ordinario, per le ragioni già esposte nella sent. n. 12/2024 di questa Sezione, che si intende qui integralmente richiamare in ossequio al principio di sinteticità degli atti (artt. 5 e 39, comma 2, lett. d) c.g.c.).

Si richiamano altresì, in proposito, due recenti precedenti di segno conforme (Sez. giur. Campania, sent. n. 496/2024; Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 125/2024).

Peraltro, nella fattispecie concreta oggetto di causa, la convenuta è risultata anche assolta, in sede penale, dalla Corte d'appello di Campobasso, con sent. n. 163/2024.

Conclusivamente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile, appartenendo quest'ultima al giudice ordinario.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise,

definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia della sig.ra Ramona Florentina VOICA e il difetto di giurisdizione, affermandone la sussistenza in capo al giudice ordinario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 21/11/2024.

Magistrato estensore

Presidente

Luigia Iocca

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 23 dicembre 2024

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*